

PIANO GENERALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Norme Tecniche di Attuazione

Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I – GENERALITA'

Art.1 – Articolazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in tre parti:
 - Parte I. Disposizioni generali
 - Parte II. Pubblicità esterna
 - Parte III. Pubbliche Affissioni
2. La prima parte fornisce gli elementi per la lettura del piano e le indicazioni di carattere generale;
3. La seconda parte individua:
 - Le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna
 - Le aree del territorio comunale all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna
4. La terza parte individua:
 - Gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto
 - Gli impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto
 - Gli impianti esistenti da rimuovere
 - La collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano

Art.2 – Contenuti e campo di applicazione

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, elaborato in conformità ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 Novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e dal "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", si applica all'intero territorio del Comune e detta norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad essi relativi.

Art.3 – Elaborati di Piano

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è costituito dai seguenti elaborati:
 - Norme tecniche di attuazione
 - Disegni:
 - Tav.1 Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni – scala 1: 2000
 - Tav.2 Le zone per l'installazione degli impianti pubblicitari – scala 1:2000
2. Sono allegati del Piano i seguenti elaborati:
 - Disegni:
 - Tav.A Protezione delle "bellezze naturali" di cui al Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n.490. – scala 1:25000
 - Tav.B Tutela delle cose di interesse storico artistico di cui al Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n.490 – scala 1: 2000 cartografia P.R.G.

PARTE II – PUBBLICITA' ESTERNA

Titolo I – DEFINIZIONI E TIPOLOGIE PUBBLICITARIE

Art.4 – Tipologie pubblicitarie

1. Ai soli fini del calcolo dell'imposta sulla pubblicità. Le tipologie pubblicitarie, in riferimento al D. Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni sono così classificate:
 - 1.1 Pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi punti;
 - 1.2 Pubblicità effettuata con veicoli;
 - 1.3 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - 1.4 Pubblicità varia effettuata:
 - 1.4.1 con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - 1.4.2 da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella effettuata su specchi d'acqua;
 - 1.4.3 con palloni frenati o simili,
 - 1.4.4 mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari,
 - 1.4.5 a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

Art.5 – Mezzo pubblicitario

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività;
2. Nel presente Piano i mezzi pubblicitari sono classificati in:
 - cartelli
 - insegne d'esercizio
 - altri mezzi pubblicitari

Art.6 – Cartelli

1. Si definisce **cartello** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
2. Ai fini dell'imposta comunale i cartelli rientrano nella "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Art.7 – Insegne di esercizio

1. Si definisce **insegna di esercizio** la scrittura in caratteri alfanumerici relativi all'attività esercitata, completata eventualmente da simboli o da marchi, sempre relativi all'attività stessa "logo", realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Ai fini dell'imposta comunale le "insegne di esercizio" rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Art.8 – Altri mezzi pubblicitari

Si definisce con il termine **altri mezzi pubblicitari** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabile secondo le definizioni precedenti ed in particolare riferito ai seguenti manufatti:

- Preinsegna
- Striscioni, locandina e stendardo
- Segno orizzontale reclamistico
- Impianti pubblicitari di servizio
- Impianto di pubblicità o propaganda

Art.9 – Preinsegna

1. Si definisce **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale o bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
2. Ai fini dell'imposta comunale le "preinsegne" rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Art.10 – Striscioni, locandina o stendardo

1. Si definiscono **Striscioni, locandina e stendardo** gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Ai fini dell'imposta comunale gli "striscioni" rientrano nella categoria "pubblicità varia", le "locandine" e gli "stendardi" nella categoria "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Art.11 – Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Ai fini dell'imposta comunale i "segni orizzontali reclamistici" rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Art.12 – Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definiscono **impianti pubblicitari di servizio** i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, ecc.) recante spazio pubblicitario.
2. Ai fini dell'imposta comunale gli "impianti pubblicitari di servizio" rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Art.13 – Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono **impianti di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.
2. Rientrano nella presente categoria i manufatti tridimensionali auto portanti con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. ed indicati negli articoli successivi con il termine "totem".

3. Ai fini dell'imposta comunale gli "impianti di pubblicità o propaganda" rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria" di cui al precedente Art.4.

Titolo II – REGOLE PER L'ISTALLAZIONE

Art.14 – Criteri generali

1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti agli articoli precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - Devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale,
 - Per i cartelli e le insegne di esercizio, con esclusione di quelle poste in aderenza ai fabbricati, dovrà essere rispettato il rapporto dimensionale H/L o L/H = 7/10;
 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
 - Dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e il loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza o in prossimità di intersezioni,
 - Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
 - La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;
 - E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - Nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti, dovranno essere rispettate le norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

Art.15 – Le zone

1. Il Piano, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in cinque zone, così come rappresentato nella tav.2 "Le zone per l'installazione dei cartelli pubblicitari":
 - Zona I – centro antico (All.1)
 - Zona II – centro abitato non vincolato(Si fa riferimento alla cartografia con la perimetrazione dei centri abitati depositata presso l'Ufficio Urbanistica)
 - Zona III – centro abitato vincolato (All.2)
 - Zona IV – territorio extraurbano non vincolato
 - Zona V - territorio extraurbano vincolato (Si fa riferimento alla Tav.A scala 1:25000)
2. Per ciascuna zona il piano determina:
 - Le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
 - Le condizioni per la loro messa in opera;
 - Le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni;
 - Le indicazioni e le limitazioni in merito alle sorgenti luminose.
3. Per ciascuna zona dovranno comunque essere rispettate, oltre alle indicazioni specifiche riportate negli articoli successivi, tutte le norme riportate al Capo I " Pubblicità sulle strade e sui veicoli" del "Regolamento di attuazione del Codice della strada", DPR 16.12.92 (Art.47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16 – Zona I – centro antico

1. La zona I – centro antico (Manciano, Montemerano) è considerata zona di pregio e valore storico ambientale pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.
2. Nella zona I – centro antico sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
 - Insegne di esercizio
 - Striscioni, locandine e stendardi
 - Impianti pubblicitari di servizio
3. Sono vietati i seguenti mezzi pubblicitari:
 - Preinsegne
 - Cartelli
 - Segni orizzontali reclamistici
 - Impianti di pubblicità o propaganda
4. Per la collocazione dei mezzi pubblicitari ammessi, valgono le norme guida previste dal Piano del Colore del Comune di Manciano, art.2.5.1 “Insegne” e 2.5.2 “Targhe indicanti arti, mestieri e professioni”, con le seguenti integrazioni e precisazioni:
 - Le insegne sporgenti dal muro a bandiera sono consentite, anche in deroga alle disposizioni del piano del colore, per i soli esercizi di generi di Monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie; la forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere iscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm.

Art.17 – Zona II – centro abitato non vincolato

1. Le zone II – centro abitato non vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art.4 del “Codice della strada” D.Lgs n.285 del 30.04.1992 con esclusione di quella sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui al D. Lgs n.490 del 29.10.1999.
2. Nella zona II – centro abitato non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo I delle presenti norme.
3. Per la collocazione e la installazione dei mezzi pubblicitari, oltre ai criteri generali di cui al precedente Art.14, valgono le seguenti indicazioni e limitazioni:
4. Cartelli ed insegne di esercizio:
 - 4.1 la superficie di ogni singolo cartello e/o insegna installato non potrà superare i 6 mq. (L'Ufficio esaminerà caso per caso)
 - 4.2 se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m la superficie potrà essere aumentata fino a 8,5 mq.
 - 4.3 per cartelli ed insegne comunque disposte, sono da rispettare le seguenti distanze:
 - 50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima delle intersezioni,
 - 30 m lungo le strade locali, prima delle intersezioni;
 - 25 m dopo le intersezioni;
 - 4.4 con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza limite dalla carreggiata superiore a 1,5 m, inoltre dovranno essere rispettate inoltre le seguenti distanze minime:
 - 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione,
 - 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione e delle intersezioni;

- 25 m dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, e le intersezioni.

4.5 è comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei seguenti punti:

- in aderenza ai fabbricati esistenti per cartelli ed insegne di superficie superiore a 0,70 mq.
- potrà essere prevista l'installazione anche in deroga alle prescrizioni del precedente punto su edifici di nuova realizzazione a condizione che la collocazione dei cartelli sia esplicitamente contemplata e prevista dall'originario progetto architettonico;
- nell'ambito e in prossimità di edifici di interesse storico o artistico, ai sensi del D. Lgs n.490 del 29.10.1999.
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue con larghezza inferiore a 4 metri;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

4.6 con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza limite della carreggiata superiore a 1,5 m è vietata l'installazione lungo le curve (definite all'articolo 3, comma 1, punto 20 del codice della strada come "racordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

5. Altri mezzi pubblicitari

5.1 Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

5.2 L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, così come per le locandine e gli stendardi, i quali possono essere installati anche per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

5.3 Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m;

5.4 I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- All'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.

5.5 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui al punto 4.4 del presente articolo;

5.6 Non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio con superficie superiore a 3 mq;

5.7 Per la collocazione di "totem", così come definiti al precedente Art.13, comma 2, valgono le seguenti disposizioni:

- Altezza massima 3 m;
-

- Superficie orizzontale di proiezione compresa entro una circonferenza del diametro massimo di 0,90 m;
- 6. Messaggi variabili e impianti luminosi
- 6.1 I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento;
- 6.2 Per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, non è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.

Art.18 – Zona III – centro abitato vincolato (Saturnia, Bagni di Saturnia, Marsiliana parte)

1. Le zone III – centro abitato vincolato corrispondono alle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'Art.4 del "Codice della Strada" D.Lgs n.285 del 30.04.92. e sottoposta al vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui al D.Lgs.n.490 del 29.10.1999.
2. Nella zona III – centro abitato vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
 - Cartelli
 - Insegne di esercizio
 - Altri mezzi pubblicitari limitatamente a:
 - Locandine e stendardi
 - Impianti pubblicitari di servizio
3. Sono invece vietati i seguenti mezzi pubblicitari:
 - Preinsegna
 - Striscioni
 - Segni orizzontali reclamistici
 - Impianti di pubblicità o propaganda.
4. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari ammessi, oltre ai criteri generali di cui al precedente art.14, valgono le seguenti indicazioni e limitazioni:
5. Cartelli ed insegne di esercizio
- 5.1 La superficie di ogni singolo cartello o insegna installato non potrà superare i 4 mq;
- 5.2 Per cartelli ed insegne comunque disposti, valgono le disposizioni di cui all'Art.17 punto 4.3;
- 5.3 Con esclusione dei cartelli e delle insegne posizionate parallelamente rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata superiore a 1,5 m valgono le disposizioni di cui all'Art.17 punto 4.4;
- 5.4 E' comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli ed insegne nei punti indicati all'Art.17 punto 4.5.
6. Altri mezzi pubblicitari
- 6.1 Per le preinsegne valgono le disposizioni di cui all'art.17 punto 5.1;
- 6.2 Per le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 12,5 m;
- 6.3 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario, valgono le distanze minime di cui all'Art.17 punto 4.4;
- 6.4 Non sono ammessi impianti pubblicitari di servizio con superficie superiore a 3 mq.
7. Messaggi variabili e impianti luminosi
- 7.1 Valgono le disposizioni di cui al precedente Art.17 punti 6.1, 6.2;

Art.19 – Zona IV – Territorio extraurbano non vincolato

1. Le zone IV – territorio extraurbano non vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'Art.4 del "Codice della Strada" D.Lgs n.285 del 30.04.1992.
2. Nelle zone IV – territorio extraurbano non vincolato sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti al Titolo I delle presenti norme.
3. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari, valgono in generale i disposti degli Art. 48, 49, 50, 51, 52, del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti specificazioni:
4. Cartelli ed insegne d'esercizio:
 - 4.1 I cartelli e le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 6 mq;
 - 4.2 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 3 m dal limite della carreggiata;
 - 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
 - 250 m prima dei segnali di pericolo e di prescrizione
 - 150 m dopo i segnali di pericolo e di prescrizione
 - 150 m prima dei segnali di indicazione
 - 100 m dopo i segnali di indicazione
 - 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'Art.3, comma 1, punto 20 del "Codice della Strada"
 - 250 m prima delle intersezioni
 - 100 m dopo le intersezioni
 - 4.3 le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia;
 - 4.4 Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza inferiore a 3 m è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
 - 4.5 I cartelli non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 - 4.6 Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:
 - Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - In corrispondenza delle intersezioni;
 - Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°
 - In corrispondenza di raccordi concavi o convessi segnalati
 - Sui ponti
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento
 - 4.7 Le norme di cui al punto 4.2 (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e lungo le curve), non si applicano per le insegne di esercizio, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3m

- 4.8 Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% dalle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo a e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione e l'area di parcheggio
- 4.9 Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
- 4.10 Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme sopra specificate, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
5. Altri mezzi pubblicitari
- 5.1 Per gli altri mezzi pubblicitari valgono, oltre quelli indicati all'Art.17 punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.7 le seguenti disposizioni:
- 5.2 Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite al punto 4.2 numero 2, 3, 4, 5, 6 e 8. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100m.
- 5.3 Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono a 50 m
- 5.4 Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano le precedenti distanze minime.
6. Messaggi variabili e impianti luminosi
- 6.1 Per i messaggi variabili e impianti luminosi valgono le disposizioni di cui all'Art.17 punti 6.1,6.2

Art.20 – Zona V – Territorio extraurbano vincolato

1. Le zone V – territorio extraurbano vincolato corrispondono alle parti di territorio comunale esterne al centro abitato così come definito dall'Art.4 del "Codice della Strada" D.Lgs n.285 del 30.04.1992.
2. Nella zona V – territorio extraurbano vincolato sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
 - Insegne di esercizio
 - Preinsegne
3. Sono vietate:
 - cartelli

- striscioni, locandine e standardi

-10-

- segni orizzontali reclamistici
 - impianti di pubblicità o propaganda
4. Per la collocazione ed installazione dei mezzi pubblicitari consentiti, valgono in generale i disposti degli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, con le specifiche di cui al precedente Art.19 relativamente alle insegne di esercizio ed alle preinsegne.

Art.21 – Norme transitorie

Quali norme transitorie valgono le seguenti disposizioni, valide per tutte le zone previste dal presente piano.

Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice della Strada e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente piano, devono essere adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'Art.51 del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

PARTE III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo IV – DEFINIZIONI

Art.22 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune o di Ditta che gestisce in concessione, in appositi impianti così come definiti agli articoli successivi, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ecc. e nella misura stabilita dal successivo Art.28, di messaggi diffusi nell'esercizio delle attività economiche.

Art.23 – Supporti per manifesti

Nel presente Piano i supporti per manifesti sono classificati in:

- Cartello porta manifesto
- Tabellone murale

Art.24 – Cartello porta manifesti

Si definisce “cartello porta manifesto” un manufatto bidimensionale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla affissione di manifesti, supportato da una idonea struttura di sostegno, generalmente in materiale metallico.

-11-

Art.25 – Tabellone murale

Si definisce “tabellone murale” un manufatto bidimensionale costituito generalmente da un pannello metallico con struttura in profili metallici, fissato direttamente su una superficie muraria.

Art.26 – Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Per “abaco degli impianti per le pubbliche affissioni” si intende l’insieme delle indicazioni in merito alle caratteristiche tipologiche degli impianti, le dimensioni di riferimento, le caratteristiche generali dei materiali, delle superfici e delle finiture cui riferirsi nella progettazione degli stessi.
2. Gli abachi sono parte integrante delle presenti norme tecniche del Piano.

Titolo V – REGOLE PER L’INSTALLAZIONE

Art.27 – Criteri generali

1. Nella messa in opera dei supporti per le pubbliche affissioni, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada Art.23 e nel capo I del DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:
 - E’ consentita l’installazione di supporti per le pubbliche affissioni esclusivamente nei luoghi specificatamente indicati dal presente Piano e riportati nella Tav.2 scala 1:2000.
 - E’ vietata l’affissione di manifesti direttamente sulle superfici murarie degli edifici e dei muri di contenimento e/o di recinzione. Solo in casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l’affissione fuori dai quadri previsti dal presente piano , previo pagamento anticipato delle spese di affissione;
 - Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti indicati al Titolo IV,
 - Tutti i mezzi pubblicitari dovranno riportare su apposita targhetta il numero dell’impianto, la natura dell’affissione di cui al seguente art.28 e la dicitura “Comune di Manciano Servizio Pubbliche Affissioni”;
 - Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
 - Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
2. I nuovi impianti installati a seguito delle previsioni del seguente Piano, così come specificato dagli Art. 31 e 33, dovranno rispettare, oltre ai criteri generali di cui al punto 1, anche le seguenti indicazioni.
 - I nuovi supporti, compresi quelli in sostituzione degli esistenti impianti confermati, dovranno essere realizzati secondo le indicazioni e le prescrizioni dell’ “Abaco degli impianti per le pubbliche affissioni.
 - Le dimensioni indicate nell’ “Elenco degli impianti” di cui all’art.36 sono vincolanti. E’ ammessa la deroga solo nei casi specificatamente indicati al successivo Art.30.

Art.28 – Ripartizione della superficie degli impianti

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita, ai sensi dell’Art.3 comma 3 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:

1. Il 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
2. Il 75% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura commerciale:

-12-

3. Il 5% della quota complessiva è attribuita a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art.29 – Impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto

1. Il Piano individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione attuale e il tipo di supporto, così come riportati nella Tav. 1 “localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni”
2. Sono ammesse variazioni della superficie, finalizzate alla standardizzazione delle dimensioni, purché non sia superata complessivamente la superficie massima stabilita dall'Art.33
3. E' prevista la sostituzione graduale di tutti i vecchi supporti. I nuovi supporti dovranno rispondere alle indicazioni dell'art.27 del presente Piano.

Art.30 – Impianti esistenti da confermare previa modifica del tipo di supporto e della superficie

1. Il piano individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione attuale, così come riportati nella Tav.1 “localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni” ma per i quali si rende necessaria la modifica del tipo di supporto o della superficie di esposizione.
2. La sostituzione degli attuali supporti dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dell'art.27 e secondo le nuove dimensioni previste dal quadro riepilogativo di cui all'Art.35.
3. Nell'ipotesi di affidamento a terzi del servizio, faranno carico al concessionario gli adempimenti qui di seguito specificati:
 - Il 50% degli impianti confermati, previa modifica del supporto e della superficie, dovranno essere sostituiti entro due mesi a decorrere dalla data di rilascio della concessione,
 - Il rimanente 50% entro e non oltre quattro mesi dalla data di rilascio della concessione.

Art.31 – Impianti esistenti da rimuovere

1. Il Piano individua gli impianti esistenti da rimuovere, così come riportati nella Tav.1 “Localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni”.
2. La rimozione completa degli attuali supporti di cui al comma precedente è condizione necessaria per l'installazione dei nuovi impianti previsti, come meglio specificato dal successivo Art.32.
3. Nell'ipotesi di affidamento a terzi del servizio, faranno carico al concessionario gli adempimenti qui di seguito specificati:
 - La completa rimozione degli impianti, così come prevista dal Piano, dovrà essere completata, indipendentemente dalle superfici installate, entro 3 mesi a decorrere dal rilascio della concessione.

Art.32 - Collocazione dei nuovi impianti previsti dal presente Piano

1. Il piano prevede la possibilità di installare nuovi impianti, così come riportati nella Tav.1 “localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni” e secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme.
2. La collocazione di nuovi impianti pubblicitari è subordinata alla rimozione degli impianti esistenti di cui al precedente Art.31. La nuova superficie installata può essere superiore alla superficie degli impianti contemporaneamente rimossi. Le operazioni di nuova installazione e rimozione dovranno avvenire contestualmente e dovrà essere tenuto un registro per la contabilizzazione delle operazioni e la verifica di saldo delle superfici. Dovrà inoltre essere sempre verificato il rispetto delle ripartizioni di cui all'Art.28.

Art.33 – Superficie massima complessiva degli impianti

-13-

1. Dal censimento effettuato risultano attualmente presenti 195,09 mq di superficie su cui avvengono le affissioni
 1. Il presente piano conferma una parte degli impianti esistenti per un totale di 3,45 mq.
 2. Conferma inoltre, previa modifica dell'originario supporto e/o della superficie di affissione, una ulteriore quota di impianti esistenti pari a 5,60 mq.
 3. Il Piano prevede inoltre la rimozione di 186,04 mq impianti esistenti e la ricollocazione di 293,60 mq di nuova superficie di affissione.
 4. Il totale di impianti previsto dal Piano risulta pertanto di 302,00 mq.
 5. La quantità riportata al precedente punto 5 rappresenta la superficie massima complessiva degli impianti prevista dal Piano.
 6. La quantità prevista al precedente punto 5, risponde ai minimi previsti dall'Art.18 comma 3 del D. Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.34 Attuazione del Piano

1. L'Amministrazione provvede alla organizzazione e gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto della disciplina del Piano assicurando la realizzazione delle previsioni del piano stesso secondo tempi e modalità preordinati.
2. Nell'ipotesi di gestione affidata a terzi il capitolato d'oneri prevederà apposite clausole volte a garantire, secondo tempi, modalità e con relative garanzie, la attuazione delle previsioni del Piano in esame.

Art.35 – Quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni

1. L'allegato A, parte integrante delle presenti Norme, riporta il quadro riepilogativo degli impianti per le pubbliche affissioni, così come evidenziati nella tav.1 “ localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni”.
2. Il quadro riepilogativo contiene per ciascun impianto confermato dal presente Piano le seguenti informazioni:
 - Il numero distintivo
 - La localizzazione
 - Il tipo di supporto previsto
 - La natura delle affissioni in riferimento ai disposti dell'Art.28
 - La larghezza del/dei supporto/i (m)
 - L'altezza del/dei supporto/i (m)
 - La superficie massima del/dei supporto/i (mq)
 - Numero massimo moduli formato standard 70x100 del/dei supporto/i
3. Il quadro riepilogativo contiene anche la lista degli impianti da rimuovere secondo quanto disposto dall'Art.31.